

BIESSE GROUP

Codice di Condotta
Anticorruzione

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Scopo | 3 |
| 2. Campo d'applicazione..... | 3 |
| 3. Riferimenti..... | 3 |
| 4. Definizioni..... | 4 |
| 5. Regole di condotta..... | 5 |
| 5.1 Corruzione..... | 5 |
| 5.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione..... | 6 |
| 5.3 Facilitation Payment..... | 7 |
| 5.4 Finanziamenti a Partiti Politici | 7 |
| 5.5 Donazioni..... | 7 |
| 5.6 Sponsorizzazioni..... | 8 |
| 5.7 Omaggi, Regalie, Ospitalità e Intrattenimenti..... | 8 |
| 5.7.1 Pubblici Ufficiali | 8 |
| 5.7.2 Soggetti Privati..... | 8 |
| 5.8 Rapporti con Soggetti Terzi | 9 |
| 6. Red flags..... | 9 |
| 7. Informazione e formazione..... | 10 |
| 8. Segnalazioni..... | 10 |
| 9. Sistema Sanzionatorio..... | 11 |

1. Scopo

Lo scopo del presente documento, denominato “Codice di Condotta Anticorruzione” (di seguito, anche il “**Codice**”), è promuovere e rafforzare l’impegno del Gruppo Biesse (di seguito, anche “**Biesse**” o la “**Società**”) verso il principio della “tolleranza zero” nei confronti della corruzione.

Il Codice definisce regole comportamentali, condivise dal Gruppo Biesse, da osservare nella conduzione del business in ogni parte del mondo in cui la Società è a vario titolo coinvolta, al fine di garantire il rispetto delle principali norme vigenti in materia di contrasto alla corruzione.

Il presente Codice intende quindi ribadire, estendere e declinare operativamente il concetto già espresso nel Codice di Condotta di Biesse, nel quale si ripudia fermamente ogni forma di corruzione.

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Biesse i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati contenuti nel Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e nel UK Bribery Act del 2010 riconducibili sostanzialmente alle fattispecie di corruzione attiva o passiva, diretta o indiretta, verso soggetti privati o pubblici, sia nazionali che esteri.

2. Campo d’applicazione

Il presente Codice è applicabile nei confronti di tutti i dipendenti e i collaboratori del Gruppo Biesse, nonché a tutti i Soggetti Terzi che a vario titolo svolgono attività in nome o per conto di Biesse (di seguito, anche i “**Destinatari**”).

L’applicazione del Codice è espressamente estesa a tutte le Società appartenenti al Gruppo Biesse.

3. Riferimenti

Le principali fonti normative in materia di contrasto alla corruzione sono riportate all’interno della presente sezione. In particolare, per **Norme Anticorruzione** ci si riferisce alle prescrizioni contenute nei seguenti testi normativi:

- Codice Penale (Artt. 318 e ss.);
- Codice Civile (Artt. 2635 e ss.);
- Legge n. 190 del 2012;
- Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (Art.25-ter, co.1, lett. s-bis);
- UK Bribery Act 2010;

Tra le fonti interne già adottate ed applicate da Biesse si riportano le seguenti: Codice di Condotta; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01; Procedure di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

4. Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni dei termini chiave utilizzati nel presente Codice:

- **Corruzione:** offrire, promettere o elargire qualsivoglia utilità di valore per influenzare in maniera inappropriata un soggetto al fine di ottenere una prestazione per Biesse; oppure richiedere, sollecitare o accettare qualsivoglia utilità a titolo di compenso per compiere od omettere un'azione inappropriata per l'attribuzione di un incarico da parte di Biesse.
Tra gli strumenti di corruzione figurano denaro, omaggi, atti di ospitalità, spese, favori reciproci, finanziamenti o contributi, nonché qualsiasi altro beneficio o corrispettivo diretto o indiretto.
- **Facilitation Payment:** pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale, allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o attività prevista nell'ambito dei propri doveri da parte di Pubblici Ufficiali.
- **Pubblici Ufficiali:** funzionari di qualsiasi dipartimento o agenzia a livello locale, nazionale o internazionale; funzionari di qualsiasi organizzazione pubblica internazionale (ad es., ONU, Ufficio Internazionale brevetti, Banca Europea per gli Investimenti, Commissione Europea, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.); partiti politici e leader di partito; candidati a cariche pubbliche; dirigenti e dipendenti di società statali o a partecipazione statale; chiunque agisca per conto di qualunque dei citati funzionari; qualsivoglia soggetto che ricopra incarichi legislativi, amministrativi o giudiziari.
- **Soggetti Terzi:** comprende clienti, fornitori, agenti, dealer, partner commerciali ed imprenditoriali (Joint Venture), consulenti (sia liberi professionisti che società), e altri soggetti (persone fisiche, giuridiche ed enti) che svolgono attività in nome o per conto di Biesse.
- **Decreto Legislativo 231:** Il Decreto Legislativo italiano dell'8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni.
- **UK Bribery Act:** Il Bribery Act del 2010 del Regno Unito e successive modifiche e integrazioni.

5. Regole di condotta

Le regole di condotta elencate nella presente sezione hanno lo scopo di identificare i comportamenti che devono essere osservati da tutti i dipendenti e i collaboratori del Gruppo Biesse al fine di garantire il rispetto delle Norme Anticorruzione.

5.1 Corruzione

Promettere, offrire, pagare o accettare, direttamente o per interposta persona, denaro o altre utilità nei confronti di soggetti pubblici o privati, allo scopo di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un indebito vantaggio in relazione alle attività d'impresa è considerato contrario alle Norme Anticorruzione e viola le prescrizioni del presente Codice.

Non esistono limiti monetari che identifichino un pagamento come atto di corruzione. Viene considerato come atto di corruzione qualsiasi transazione di denaro o qualsiasi utilità di valore caratterizzata dall'intenzione di influenzare indebitamente le azioni di un altro soggetto.

In coerenza con il proprio Codice di Condotta, Biesse proibisce la corruzione senza alcuna eccezione, nei confronti di qualsiasi soggetto, pubblico o privato.

Nel dettaglio Biesse vieta di:

- offrire, promettere, elargire o autorizzare qualcuno a promettere o elargire, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un privato (Corruzione Attiva);
- accettare la richiesta, o sollecitazioni, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da chiunque (Corruzione Passiva);

ogniquale volta l'intenzione sia:

- indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di natura pubblica, o svolgere qualsiasi attività associata a un business o ricompensarlo per averla svolta;
- influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un dovere d'ufficio;
- influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio;
- ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un indebito vantaggio in relazione alle attività d'impresa; o
- in ogni caso, violare le leggi applicabili.

Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:

- omaggi;

- spese di attenzione verso terzi, pasti e trasporti;
- contributi in denaro o in natura, come ad esempio le sponsorizzazioni;
- attività commerciali, posti di lavoro o opportunità di investimento;
- informazioni riservate che potrebbero essere usate per negoziare strumenti finanziari;
- sconti o crediti personali;
- Facilitation Payment;
- assistenza o supporto ai familiari;
- altri vantaggi o altre utilità.

5.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione il Gruppo Biesse, coerentemente alle specifiche Procedure già adottate in materia di gestione dei rapporti con la PA, ribadisce l'espresso divieto di:

- a. effettuare elargizioni in denaro a funzionari a qualsiasi titolo afferenti la Pubblica Amministrazione o altri soggetti incaricati di un Pubblico Servizio;
- b. distribuire omaggi, regalie ed ogni altra forma di liberalità a soggetti afferenti la Pubblica Amministrazione italiana, comunitaria o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenti una prassi diffusa), o a loro familiari, volta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio altrimenti non dovuto per Biesse;
- c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, beni, servizi, anche a titolo personale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana, comunitaria o straniera, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b;
- d. utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà professionale, al fine di influenzarne le decisioni;
- e. ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza del Pubblico Funzionario, tale da influenzare le conclusioni dell'attività ispettiva;
- f. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali, comunitari o esteri.

Allo scopo di una più efficace attuazione ed un miglior rispetto delle regole di condotta sopra indicate, vengono stabiliti a carico dei Destinatari i seguenti doveri:

- la gestione in nome e per conto di Biesse dei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve svolgersi esclusivamente ad opera di quei soggetti dotati di idonea delega o procura, e sulla base delle indicazioni organizzative e comportamentali adottate dalla Società;
- coloro che svolgono a vario titolo gli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sul rispetto degli adempimenti previsti, e comunque,

debbono riferire immediatamente all'OdV di Biesse (segnalazioni.odv.biesse@abanet.it) eventuali situazioni di irregolarità o presunte tali.

5.3 Facilitation Payment

I Facilitation Payment sono espressamente proibiti in quanto costituiscono una forma di corruzione o concussione. Qualsiasi tipo di pagamento o elargizione di utilità nei confronti di un Pubblico Ufficiale al fine di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività nell'ambito dei propri doveri a favore di Biesse costituisce una condotta illecita.

In alcuni Paesi è pratica corrente che i Pubblici Ufficiali richiedano Facilitation Payment. Ad ogni modo, Biesse vieta i Facilitation Payment in qualsiasi parte del mondo e, malgrado le abitudini locali, considererà gli stessi come una violazione del presente Codice.

Qualora venisse richiesto di effettuare un pagamento "informale" a titolo di "Facilitation Payment" per conto di Biesse in Paesi dove tali pratiche siano diffuse e consuetudinarie, è necessario che il soggetto destinatario della richiesta non ne dia seguito ed informi immediatamente il proprio superiore gerarchico o diretto responsabile.

5.4 Finanziamenti a Partiti Politici

Al fine di scongiurare il rischio che i finanziamenti diretti ai partiti politici o a loro esponenti siano utilizzati come mezzo improprio per ottenere o mantenere un vantaggio, esercitare pressioni o indebite influenze, la Società non ammette elargizioni a favore di partiti politici o a loro esponenti.

5.5 Donazioni

Le donazioni e altre liberalità sono permesse a condizione che non siano effettuate al fine di influenzare in maniera inappropriata il beneficiario o in cambio di un vantaggio commerciale o di altra natura per la Società. Le donazioni devono soddisfare i seguenti principi:

- deve essere indicato se risultano o meno in linea con il budget annuale approvato;
- tutte le donazioni devono essere tracciabili ed opportunamente e accuratamente documentate per iscritto;
- il beneficiario (ente/associazione/organizzazione che riceve la donazione) deve essere un'organizzazione rispettabile e godere di una buona reputazione.

Tutte le donazioni e le altre liberalità devono essere approvati, ai fini del rispetto delle Norme Anticorruzione.

5.6 Sponsorizzazioni

Tutte le attività di sponsorizzazione, al fine di evitare che possano essere considerate una forma dissimulata di conferimento di un beneficio ad una terza parte per ottenere un vantaggio per la Società, devono essere contrattualizzate in forma scritta, definendo, in particolare, la natura e la finalità dell'iniziativa, nonché il corrispettivo previsto.

Il soggetto beneficiario deve impegnarsi a rispettare le prescrizioni del presente Codice e delle Norme Anticorruzione vigenti, accettando che il contratto possa essere risolto in caso di violazione delle stesse.

5.7 Omaggi, Regalie, Ospitalità e Intrattenimenti

La presente sezione definisce la politica di Biesse relativa all'offerta e al ricevimento di omaggi, regalie, ospitalità e intrattenimenti. Le linee guida riportate di seguito hanno lo scopo di ridurre il rischio che un omaggio o un atto di ospitalità possano essere intesi come forma di corruzione. Qualsiasi omaggio, atto di ospitalità, intrattenimento e spesa di viaggio deve rispettare le linee guida delineate nei seguenti paragrafi.

5.7.1 Pubblici Ufficiali

Si ribadisce che il presente Codice vieta qualsiasi elargizione di omaggi, regalie, ospitalità e intrattenimenti aziendali nei confronti di Pubblici Ufficiali.

5.7.2 Soggetti Privati

Offrire o ricevere omaggi, regali aziendali, ospitalità e intrattenimenti è spesso un modo per dimostrare cortesia e solidificare le relazioni sociali con i vari *stakeholder*, a condizione che tali atti abbiano un valore ragionevole e che non abbiano lo scopo d'influenzare in modo ingiustificato il corso di un'attività o di una trattativa.

In tal senso, non è ammessa alcuna forma di omaggio o regalia che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società. Tale norma – che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine – concerne sia i regali promessi od offerti, sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

Si precisa che gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e, comunque, quelli consentiti ed offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentirne le prescritte verifiche. Inoltre, viene previsto l'espresso divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto

previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice di Condotta. È comunque vietata ogni forma di liberalità, offerta o ricevuta, volta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.

In ogni caso, l'offerta di omaggi, regali, ospitalità e intrattenimenti da parte della Società deve essere:

- in linea con le Norme Anticorruzione e le leggi locali applicabili;
- di modico valore, occasionale e appropriata alle circostanze;
- concessa in buona fede e secondo le norme del buon costume;
- conforme agli standard di cortesia professionale generalmente accettati (es. cesto natalizio);
- non effettuata sotto forma di pagamento in contanti o assegni;
- preventivamente comunicata al responsabile della funzione coinvolta;
- espressamente approvata dal responsabile della funzione coinvolta;
- documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune verifiche.

5.8 Rapporti con Soggetti Terzi

Biesse richiede che i rapporti instaurati con Soggetti Terzi durante lo svolgimento delle attività di business, siano improntati ai principi di tracciabilità, integrità, trasparenza e correttezza contenuti nel Codice di Condotta e siano sempre conformi alle prescrizioni legislative contenute nelle vigenti Norme Anticorruzione.

Risulta fondamentale, nell'ambito della collaborazione con Soggetti Terzi, effettuare un'adeguata attività di *due diligence* relativamente alle credenziali di tali soggetti e l'individuazione di eventuali potenziali rischi di corruzione. Biesse può essere infatti ritenuta responsabile per condotte illecite poste in essere da un Soggetto Terzo in nome o per conto della Società.

Qualora dovessero sorgere dubbi circa la legittimità di un potenziale Soggetto Terzo, prima di concludere qualunque tipo di accordo con tale soggetto è necessario condividere le proprie riserve in proposito con il proprio Responsabile Diretto al fine di dar seguito ad un'adeguata *due diligence*. Nell'ambito della collaborazione con Soggetti Terzi, i Destinatari del presente Codice dovranno prestare particolare attenzione ad alcuni indicatori di potenziali violazioni delle Norme Anticorruzione ("Red Flags") illustrati nella seguente sezione del Codice.

6. Red flags

Si invitano tutti i dipendenti e collaboratori di Biesse a prestare la massima attenzione, nell'ambito di rapporti con Soggetti Terzi, ad alcuni indicatori di potenziali violazioni delle Norme Anticorruzione così come indicati dal dipartimento governativo inglese (ai sensi del UK Bribery Act 2010) contro la frode e la corruzione ("SFO - Serious Fraud Office").

Di seguito la lista non esaustiva dei c.d. "Corruption Indicators":

- Pagamenti in contanti eccessivamente elevati.
- Aggirare le procedure interne in materia di selezione fornitori.
- Mancata conformità alle procedure e/o alle linee guida aziendali.
- Evitare controlli indipendenti sul processo di acquisto e sulla valutazione dei fornitori.
- Pressione esercitata per pagamenti da effettuare con urgenza o comunque prima del previsto.
- Pagamenti effettuati attraverso una Terza Parte che risiede in un altro Stato.
- Preferenza inspiegabile o non adeguatamente motivata verso determinati fornitori.
- Incontri diretti con soggetti pubblici o privati al fine di ricevere vantaggi in gare di appalto e assegnazione di contratti.
- Prendere decisioni non programmate o inusuali all'accettazione di incarichi progettuali o di contratti.
- Abuso del processo decisionale o dei poteri delegati in casi specifici.
- Accettare contratti non vantaggiosi per la Società sia con riferimento ai termini che con riferimento alla durata.
- Accordi sull'emissione di fatture più elevate rispetto ai termini contrattuali formalizzati, senza valide motivazioni di supporto.

7. Informazione e formazione

Il presente Codice dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari attraverso la sua pubblicazione nella intranet aziendale e nel sito web della Società. Qualora un Destinatario del Codice necessitasse di ulteriori delucidazioni per comprenderne pienamente il significato, Biesse fornirà un adeguato supporto su richiesta.

8. Segnalazioni

I dipendenti e i collaboratori di Biesse Group e tutti coloro che agiscono in nome o per conto di Biesse sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Biesse (segnalazioni.odv.biesse@abanet.it) ogni eventuale violazione del presente Codice così come delle altre normative interne o esterne in vigore.

Il Personale del Gruppo Biesse non subirà in alcun modo discriminazioni nel trattamento lavorativo per il fatto di aver svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede attinente al rispetto del presente Codice o delle Norme Anticorruzione.

9. Sistema Sanzionatorio

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice rappresenta una violazione delle norme aziendali interne e di conseguenza passibile di ricadere nell'applicazione del Sistema Sanzionatorio adottato da Biesse inoltre, la violazione delle prescrizioni normative adottate dagli Stati in materia di anticorruzione rappresenta presupposto per l'applicazione di sanzioni pecuniarie e restrittive a carico del trasgressore.

